

Quali vittime? Quale comunità?

La giustizia riparativa (nella sua accezione trasformativa) come risposta al paradigma securitario

Which victims? What community?

Restorative justice (in its transformative meaning) as a response to the security paradigm

CAMILLA CASELLI

Dottoranda in Studi sulla criminalità organizzata presso l'Università Statale di Milano.

E-mail: camilla.caselli@unimi.it

ABSTRACT

Dopo aver ricostruito una definizione di giustizia riparativa “a contrario” e le norme e le prassi rilevanti in materia, si problematizzeranno i concetti di vittima e comunità, che sono centrali, paradossalmente, sia nella *restorative justice* sia nel paradigma securitario.

After reconstructing a “backwards” definition of restorative justice and the relevant norms and practices in the field, the concepts of victim and community – which are central, paradoxically, to both restorative justice and the securitarian paradigm – are problematized.

KEYWORDS

giustizia riparativa, giustizia retributiva, diritto penale, mediazione, giustizia trasformativa.

restorative justice, retributive justice, criminal law, mediation, transformative justice.

Quali vittime? Quale comunità?

La giustizia riparativa (nella sua accezione trasformativa) come risposta al paradigma securitario

CAMILLA CASELLI

1. *La restorative justice come endoxa. Tentativi di definizione* – 2. *Le definizioni normative delle nozioni e delle pratiche della restorative justice* – 3. *Vittima e comunità nella restorative justice* – 4. *Il paradosso. Vittima e comunità nel paradigma securitario.*

1. *La restorative justice come endoxa. Tentativi di definizione*

L'espressione *restorative justice* rinvia a un concetto generale e a una filosofia della giustizia che vertono sulla restituzione della centralità all'individuo e, in particolare, ai protagonisti di un conflitto¹.

Originati dalla pratica, essi richiamano alla mente un processo *bottom-up*, attraverso il quale tale modello è stato sviluppato. Nella letteratura in materia², manca una definizione condivisa ed esaustiva³, tanto che la *restorative justice* può essere categorizzata come un "essentially contested concept": «è come le parole democrazia e giustizia; la gente generalmente capisce cosa significhino, ma può trovarsi nell'incapacità di concordare su una precisa definizione»⁴.

A partire da tale difficoltà definitoria⁵, qui di seguito si cercherà di individuare quali siano caratteri comuni alle diverse prospettive della giustizia riparativa, privilegiando dunque un approccio teorico e la ricostruzione sulle elaborazioni prodotte in merito. Si ritiene, infatti, che la prospettiva teorica, rispetto a quella pragmatica - prevalentemente concentrata su casi studio⁶ - sia più idonea a costruire un quadro coerente che possa fungere da base giustificativa alla *restorative justice*.

A tal proposito, si può tentare di proporre una definizione *a contrario*, facendo riferimento a cosa si intende per giustizia retributiva e, in seconda battuta, per giustizia risocializzativa. Possono essere di aiuto le norme europee e internazionali che hanno cercato di sintetizzare quali sono i fini e i metodi di questo approccio alla giustizia penale. Dopo aver ricostruito una defini-

¹ CHRISTIE 1977, 227.

² Sul concetto, l'evoluzione e l'impiego della giustizia riparativa, cfr., di recente tra i testi italiani, i contributi contenuti in MANNOZZI, LODIGIANI 2015, nonché quelli contenuti nel volume curato da EUSEBI nel 2015. Inoltre, si v. MANNOZZI 2004; MAZZUCATO 2005; BOUCHARD, MIEROLO 2005; REGGIO 2010; MASSARO 2012; LORENZETTI 2018; PATRIZI 2019; ZICCONI et al. 2021. In ambito internazionale si vedano, fra tutti, BAZEMORE, SCHIFF 2001; BIANCHI 1994; BRAITHWAITE 1989; 2002; CHRISTIE 1977; 1993; JOHNSTONE, VAN NESS 2007; MARSHAL 1999; MATHIESEN 1996; 2016; MORINEAU 2000; ZEHR 1990; 2002.

³ Per ripercorrere l'evoluzione definitoria del fenomeno si veda MANNOZZI 2017.

⁴ VAN NESS, STRONG 2006. «This analysis is influenced by an important essay published in the 1950s by the philosopher W.B. Gallie on "essentially contested concepts" and the work of the political theorist William Connolly, who has developed Gallie's ideas and applied them in the domain of political discourse (GALLIE 1962; CONNOLLY 1993). We believe that these classic works have very important lessons for the restorative justice movement, although in the space available here it is not possible to discuss these theoretical sources or to indicate how we have utilized them» JOHNSTONE, VAN NESS 2007, 20.

⁵ È possibile ridimensionare questa difficoltà attraverso una lettura di DESHAWN 2021 e del contributo di MATTEVI, *Definizioni e principi generali della giustizia riparativa tra indicazioni sovranazionali e previsioni nazionali* contenuto nel volume curato da BONINI nel 2023.

⁶ Riguardo ai testi che trattano di esperienze concrete si vedano fra tutti, nel panorama italiano: CAGOSSI 2012; CERETTI, DI CIÒ 2000; CERETTI et al. 2001.

zione della giustizia riparativa, verranno analizzati i significati che assumono i concetti di vittima e di comunità all'interno di tale paradigma e di quello retributivo.

Proponendo un parallelismo con la giustizia retributiva, è possibile affermare che quest'ultima e la giustizia riparativa offrono due approcci distinti alla giustizia penale. La giustizia retributiva si concentra sulla punizione del colpevole, cercando di restituire l'equilibrio morale intersoggettivo offeso, attraverso la retribuzione del reato commesso. Quest'ultimo consiste in una violazione di norme tassativamente previste dall'ordinamento che lede beni ritenuti meritevoli di tutela e codificati. L'obiettivo principale della giustizia retributiva è quello di comminare e irrogare una pena, adeguata e proporzionata alla gravità del reato commesso, che ha carattere di afflittività e coercitività. I soggetti principalmente coinvolti nella risposta al reato sono lo Stato e l'autore del reato; la vittima

«è spinta completamente fuori di scena, ridotta ad essere la persona che dà solo il via all'intera faccenda. Lei o lui è una specie di perdente doppio; in primo luogo, di fronte al reo, ma in secondo luogo e spesso in un modo più mutilante, perché privato dei diritti a una piena partecipazione in quello che avrebbe potuto essere uno degli incontri rituali più importanti della sua vita. Nel rapporto con lo Stato, la vittima ha perso il processo»⁷.

La riparazione dell'offesa, dunque, non rappresenta un fine primario per lo Stato. Il reo può procedere alla riparazione del danno, se lo desidera, ma tale aspetto rimane confinato a una sfera privata, laddove si tratti di risarcimento, o secondaria, qualora costituisca un'attenuante. La pena, infatti, è esclusivamente pubblica e viene subita passivamente, essendo "teoricamente" imposta sul corpo del reo, l'unica entità che può accettarla in modo passivo. Non sarebbe ammissibile, in questo contesto, un male morale subito al di fuori di una relazione interpersonale, poiché ciò sarebbe in contrasto con i diritti umani⁸.

Di converso,

«chiaramente finalizzata al consolidamento di rapporti cooperativi e alla coordinazione sociale è quella forma di giustizia definita riconciliativa o ricostitutiva (*restorative justice*). Essa è volta al ristabilimento di una comunanza incrinata o infranta dal torto commesso e subito, ponendo rimedio alla conseguenza delle lesioni inferte tramite soluzioni condivise tra le parti in conflitto»⁹.

La giustizia riparativa si concentra sulla riparazione dei danni causati dalla violazione del diritto e sul ripristino delle relazioni danneggiate: il danno, quindi, non ha una mera dimensione materiale. L'obiettivo principale è quello di aiutare le vittime, i responsabili dei reati e la comunità¹⁰ a ricostruire le relazioni interrotte dal reato privilegiando soluzioni concordate e procedure informali,

⁷ CHRISTIE 1977, 9 s.

⁸ DONINI 2015, 236.

⁹ PASTORE 2012, 266.

¹⁰ Il termine "comunità" non ha un significato univoco. Le due accezioni principali del termine sono legate tradizionalmente a un dato di tipo geografico, l'una, e a un dato di tipo funzionale l'altra.

Nel primo caso si intende un insieme di individui che vivono in una zona più o meno circoscritta. «Tale nozione "minima" può però identificare solo valori e interessi condivisi all'interno di una realtà socio-economica di tipo arcaico, caratterizzata dalla staticità degli interessi e dalla scarsa mobilità degli individui» (MANNOZZI 2003, 65). Tuttavia, questa definizione, se riferita alle società moderne, presenta una carenza di validità e di verificabilità empirica. Per questo è da preferire la seconda definizione, basata sul criterio funzionale, che è fondata sul tipo di interessi condivisi; per cui, «una "comunità", almeno in prima approssimazione, è tale se ricomprende individui che, indipendentemente dal luogo in cui vivono, avvertono fra di loro un insieme di "doveri, reciprocità e appartenenza"» (MANNOZZI 2003, 66).

anche se può essere accettata una certa dose di coercitività. La giustizia riparativa tenta di promuovere la responsabilità personale e la consapevolezza del danno causato, favorendo la riconciliazione e la ricostruzione della comunità mettendo al centro le vittime dirette e indirette; in tal modo l'elemento consensuale diventa uno dei capisaldi su cui si fonda «non solo l'esito finale di tali pratiche, bensì il suo stesso modo di procedere, strutturalmente “partecipativo” e inclusivo»¹¹.

Tuttavia,

«nonostante l'incompatibilità della logica retributiva con la riparazione, deve ammettersi che anche quest'ultima rispetta in via generale i requisiti della retribuzione, in quanto segue a un fatto previsto dalla legge come reato, risponde a una condotta criminosa e non a una semplice pericolosità sociale, viene determinata in relazione alla gravità del comportamento posto in essere, non però determinato sulla base del suo disvalore astratto, bensì dei danni prodotti sulla vittima»¹²,

ma sempre secondo proporzionalità della gravità del danno causato, perché, se così non fosse, si verificherebbe un'incongruenza con la logica inclusiva e pacificatrice tipica di questo modello di giustizia¹³.

In ragione delle modalità con le quali la giustizia riparativa si relaziona con la giustizia retributiva possono essere individuati due approcci, uno purista e uno massimalista. L'approccio purista, il cui esponente di spicco è notoriamente Paul McCold, è in linea con la definizione di Tony Marshall che descrive la *restorative justice* come «a process whereby all the parties with a stake in particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future»¹⁴. La giustizia riparativa, secondo questa visione, si concentra sulla riparazione del danno causato dal reato, attraverso la promozione della responsabilità personale e del dialogo tra le parti coinvolte. Tuttavia, manca il riferimento alla riparazione come fine della *restorative justice*, elemento che invece è centrale nel modello massimalista elaborato da Lode Walgrave, per il quale consenso, volontarietà e informalità si giustificano solo in relazione alla loro adeguatezza o meno a raggiungere il fine riparativo. L'approccio massimalista, infatti, si concentra sulla giustizia riparativa come un'alternativa alla giustizia retributiva tradizionale. Obiettivo è ampliare il campo di applicazione della *restorative justice*, cercando di sostituire quest'ultima alla giustizia retributiva in tutti i casi in cui sia possibile, al fine di promuovere una visione più ampia e inclusiva della giustizia, che sia basata sulla responsabilità personale e sul dialogo tra le parti coinvolte, piuttosto che sulla punizione del colpevole. Secondo Lode Walgrave

«[c]ompared with the punitive or treatment perspective, consequent thinking in restorative justice understands the problem of crime in a different - indeed revolutionary - way and asks different questions. Restorative justice does not primarily ask what should be done to the offender, but how the harm can be repaired. This is what fundamentally distinguishes it from a punitive justice approach, and also from the rehabilitative perspective»¹⁵.

Entrambi gli approcci hanno quindi come obiettivo principale la promozione della responsabilità personale e della riconciliazione tra le parti coinvolte, ma differiscono nella loro prospettiva e nella priorità che attribuiscono al raggiungimento del fine riparativo.

¹¹ REGGIO 2010, 27.

¹² VENTUROLI 2015, 309.

¹³ DUFF 2002, 57.

¹⁴ MARSHALL 1996, 21.

¹⁵ WALGRAVE 2008, 23.

In relazione alla giustizia risocializzativa¹⁶, possiamo affermare che si tratta di un approccio alla giustizia penale che si concentra sulla riabilitazione del reo attraverso l'educazione e la formazione, al fine di prevenire recidive e favorire il reinserimento sociale. Questa prevede un'attenzione particolare alle cause del comportamento criminale e mira a fornire alle persone condannate le competenze e le conoscenze necessarie per affrontare e superare tali cause. Ciò può includere la terapia psicologica, la formazione professionale, l'istruzione e l'accesso a servizi di sostegno sociale. Ci sono due ordini di elementi critici che la caratterizzano:

«è implicita, innanzitutto, una concezione organicistica dello Stato, inteso come manipolatore terapeutica, che si prende cura del reo. In secondo luogo, e più importante, alla base della concezione rieducativa della pena vi è anche, più o meno dichiarata, la presunzione da parte di chi commina la pena di possedere sistemi di valori ai quali è bene educare»¹⁷.

Entrambi questi ordini di elementi contrappongono tale approccio alla *restorative justice*, nella quale l'elemento della orizzontalità delle scelte - prese concordemente da autore, vittima e comunità - per raggiungere la riparazione del danno prodotto dalla commissione del reato è fondamentale¹⁸. Inoltre, il cambio di paradigma è ulteriore. In una prospettiva risocializzativa ciò che si produce è l'infantilizzazione¹⁹ della persona condannata: lo Stato si sostituisce a quest'ultima prevedendo programmi di reinserimento sociale, spesso con atteggiamento paternalistico. Nei programmi di *restorative justice* invece, è centrale la valorizzazione della capacità di

¹⁶ Dopo la Seconda guerra mondiale nella maggior parte dell'Europa occidentale, si affermò un modello punitivo, sempre retributivo, ma ispirato al principio secondo il quale la pena doveva avere una funzione rieducativa e mirare alla risocializzazione dei detenuti. Perfettamente in linea con questa tendenza, la Costituzione italiana al comma 3 dell'art. 27 sancisce che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». In questo modo, il carcere diventava una delle istituzioni disciplinari dello Stato sociale, il cui obiettivo era la correzione del reo affinché potesse ritornare, riformato e non deviante, nella società. Questo modello aveva una duplice ispirazione: «da una parte, si presentava come un sistema penitenziario "umanitario" che, seguendo un orientamento sia cristiano, sia socialdemocratico, affronta il problema della devianza come un problema di "mancata socializzazione". Dall'altra, il modello rieducativo aveva un'impronta paternalistica: considerava il deviante come l'oggetto di un "trattamento" finalizzato a correggerne le cattive inclinazioni e a trasformarlo in un individuo adulto, in grado di vivere secondo le regole di una società i cui valori non potevano essere messi in discussione» (RE 2006, 100). Il legame tra finalismo rieducativo della pena e *Welfare State* stabilito dalle costituzioni del secondo dopoguerra aveva prodotto una trasformazione culturale epocale: la risocializzazione era diventata una prestazione che lo Stato era obbligato a fornire ai cittadini e corrispondentemente un diritto che i cittadini in stato di detenzione potevano vantare. Le legislazioni penitenziarie degli anni Settanta del Novecento erano orientate alla tutela dei diritti dei detenuti, all'apertura del carcere verso l'esterno e all'applicazione della pena detentiva come *ultima ratio*, a cui ricorrere nel caso in cui non potessero essere applicate pene alternative alla detenzione.

¹⁷ MANNOZZI, LODIGIANI 2015, 37 s.

¹⁸ La giustizia retributiva tende a negare e a non riconoscere la natura interpersonale del conflitto, considerandola un aspetto da eliminare. Al contrario, il modello riabilitativo la interpreta come una deviazione dalla normalità, una patologia da curare. Il paradigma riparativo, invece, riconosce la natura interpersonale del conflitto come un elemento integrante di ogni aggregato sociale. Pertanto, va accolto e gestito, rilevandone le potenzialità e le valenze intrinseche (MANNOZZI 2001).

¹⁹ Il processo di infantilizzazione a cui le persone detenute possono essere sottoposte è un fenomeno che si verifica quando i detenuti sono trattati come bambini o come individui incapaci di prendersi cura di sé stessi. Questo processo può includere una serie di comportamenti e pratiche da parte del sistema carcerario, come ad esempio: la limitazione dell'autonomia personale, la riduzione del tempo di attività all'aria aperta, la privazione dei diritti di voto, l'uso di uniformi, il divieto di possedere oggetti personali, la limitazione dei contatti con l'esterno, la soppressione della sessualità, l'uso di punizioni umilianti o infantili e l'assenza di stimoli culturali e formativi. Inoltre, l'infantilizzazione può essere accompagnata da un atteggiamento paternalistico da parte del personale penitenziario, che assume il ruolo di genitore o tutori nei confronti dei detenuti, limitando la loro capacità di prendere decisioni e assumere responsabilità per la propria vita. Questo processo può essere particolarmente dannoso per la salute mentale dei detenuti e può aggravare le condizioni di isolamento e alienazione in cui spesso vivono. Per un approfondimento sul processo di infantilizzazione si veda MANCONI, TORRENTE 2015, 224.

autodeterminazione del reo al fine di fargli riconoscere la sua responsabilità per il danno provocato e porre in essere comportamenti idonei a ripararlo. L'*International Institute for Restorative Practices Mission Statement* del 2005, infatti, definisce le *Restorative Practices* come «the science of restoring and developing social capital, social discipline, emotional well-being and civic participation through participatory learning and decision making».

2. Le definizioni normative delle nozioni e delle pratiche della restorative justice

Queste considerazioni hanno guidato l'elaborazione dei principi relativamente all'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale dell'ONU (ECOSOC Resolution 2012/12) che non danno una definizione di cosa si intenda per *restorative justice*, ma piuttosto stilano una lista di descrizioni delle nozioni e delle pratiche della giustizia riparativa quali: i programmi di giustizia riparativa (che usano processi riparativi e cercano di raggiungere risultati riparativi); il processo riparativo (col quale si intende ogni processo in cui la vittima, l'autore dell'illecito e, dove appropriato, ogni altra persona o componente della comunità che ha subito pregiudizio a seguito del reato partecipano insieme, attivamente, nella risoluzione delle conseguenze del crimine, generalmente con l'aiuto di un facilitatore). Sono definiti anche i processi riparativi che possono includere mediazione²⁰, *Community/family Group conferencing*²¹ e *Community sentencing circles*²²; l'esito riparativo (che consiste in un accordo raggiunto come risultato di un processo riparativo. Ossia riparazione, restituzione e servizi di comunità finalizzati a soddisfare le esigenze e le responsabilità individuali e collettive delle parti e il raggiungimento della reintegrazione della vittima e dell'autore di reato), e infine anche i concetti di parti e di facilitatore.

Lo scopo di questa risoluzione è fornire principi-base a guida dello sviluppo della giustizia riparativa in qualsiasi fase del processo penale e incoraggiare gli Stati membri a adottare e standardizzare misure di questo tipo nel contesto del loro ordinamento giuridico.

Su tale spinta, Parlamento Europeo e Consiglio hanno adottato la direttiva 2012/29/UE²³, che nel nostro ordinamento è stata implementata attraverso il d.lgs. 212/2015. All'art. 2 c. 1 lett. d) viene data una definizione di giustizia riparativa come «qualsiasi procedimento che per mette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».

La visione delineata prende le mosse da altri due provvedimenti in ambito europeo: la Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19 e la Raccomandazione R(2010)1 in materia di probation del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa. La di-

²⁰ Per mediazione si intende «un processo informale in cui l'autore e la vittima di un reato, sotto la guida di un mediatore, discutono del fatto criminoso e dei suoi effetti sulla vita e sulle relazioni sociali della vittima. La mediazione, che mira al riconoscimento reciproco e alla comprensione degli effetti della vittimizzazione e delle motivazioni che hanno condotto il reo a delinquere, si conclude, in caso di esito positivo, con la messa a punto di un programma di riparazione» (MANNOZZI 2003, 129).

²¹ La *Community/family Group Conferencing* è «una forma di mediazione "allargata" in cui tutti i soggetti che sono stati coinvolti dalla commissione di un reato [...] decidono *collettivamente* come gestire la soluzione del conflitto. L'ordine dei colloqui e la discussione sul fatto di reato e sulle modalità di riparazione del danno sono rispettivamente decisi e guidati da un mediatore ("*facilitator*"). La partecipazione a *community* o a *family group conferencing* presuppone l'ammissione di colpevolezza da parte del reo» (MANNOZZI 2003, 127).

²² I *Community Sentencing/Peacemaking Circles* si sostanziano in «una sorta di *partnership* della comunità nella gestione del "processo" – nella specie quello della commisurazione "in senso lato" – attraverso la quale si cerca di raggiungere un accordo su un programma sanzionatorio a contenuto riparativo che tenga conto dei bisogni di tutte le parti interessate da un conflitto» (MANNOZZI 2003, 128). Essi rappresentano il principale istituto della *restorative justice* a base realmente comunitaria.

²³ Per un commento a tale direttiva si vedano: ALLEGREZZA et al. 2012; ALLEGREZZA 2015; CATALANO 2014; LUPARIA 2015; ROSSI 2015.

rettiva del 2012 esplicita le caratteristiche fondamentali di tale pratica, che comprendono l'inclusività attraverso la partecipazione di tutte le parti coinvolte, l'orientamento all'equità tramite la considerazione dei bisogni e delle responsabilità di tutti (persone e gruppi) e l'obiettivo di riequilibrare la situazione attraverso la reintegrazione della vittima e dell'autore.

La stessa visione si può ritrovare nella raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2018)8 adottata il 3 ottobre 2018 in cui riassuntivamente si afferma che la giustizia riparativa è considerata un processo flessibile, partecipativo, responsivo e finalizzato alla soluzione dei problemi e può essere utilizzata ad integrazione o in alternativa ai procedimenti penali tradizionali. Questo modello, inoltre, potrebbe sensibilizzare gli individui e la collettività sul loro ruolo nella prevenzione e nella risposta alla devianza e ai conflitti associati, incoraggiando risposte della giustizia penale più costruttive.

Prendendo a riferimento le definizioni date fino ad ora, è possibile individuare tre concezioni diverse di giustizia riparativa che possono coesistere e che sono descritte puntualmente dall'*Handbook on Restorative Justice Programmes* dell'ONU (UNODC, 2006) e sono quella dell'incontro, quella propriamente riparativa e quella trasformativa.

La concezione dell'incontro si focalizza sulla relazione tra vittima e autore del reato e sulla discussione in merito a cosa sarebbe necessario fare per sanare le relazioni danneggiate. L'obiettivo principale è quello di facilitare la comunicazione tra le parti e creare un ambiente in cui le vittime possano esprimere le proprie esigenze e preoccupazioni, mentre gli autori del reato possano assumersi la responsabilità per i loro atti. Tale approccio può essere impiegato anche per individuare soluzioni a conflitti familiari che non implicano la commissione di un reato.

La concezione propriamente riparativa, invece, si concentra sul risarcimento del danno causato dal reato. L'obiettivo principale è quello di fornire strumenti come la restituzione, il lavoro socialmente utile. Le persone coinvolte in questo approccio sono d'accordo sul fatto che la riparazione del danno è preferibile attraverso un processo riparativo, ma sono disposte a cercare alternative per risarcire il danno anche in situazioni in cui il colpevole non viene identificato o la vittima non è in grado di partecipare.

Infine, la concezione trasformativa fa leva sulla modificazione delle relazioni e delle condizioni sociali che hanno portato al reato. L'obiettivo principale è quello di creare un ambiente in cui le parti interessate possano lavorare insieme per affrontare le cause profonde del comportamento criminale e cercare soluzioni a lungo termine per prevenire futuri reati. Questa concezione si basa sulla comprensione che la commissione di reati è influenzata anche da fattori come la povertà, la discriminazione, l'esclusione sociale e altre ingiustizie strutturali e individuali. In questo senso, la concezione trasformativa mira a creare cambiamenti sociali e istituzionali più ampi per garantire una trasformazione sociale esterna oltre che una trasformazione spirituale interiore da parte dei soggetti direttamente coinvolti nel processo riparativo.

«Le tre concezioni concordano sui valori dei processi riparativi e sui bisogni cui essi vengono indirizzati, ma ognuna include elementi non necessariamente considerati dalle altre: centralità dell'incontro e utilizzo dei processi riparativi anche in assenza di crimine, per esempio risolvere una disputa di vicinato (concezione dell'incontro); centralità della riparazione anche al di fuori di un processo riparativo, come nel caso in cui la vittima non intenda partecipare (concezione riparativa); lavorare per la giustizia sociale affrontando le ingiustizie strutturali e individuali come possibili precondizioni del crimine»²⁴.

Gli elementi che tutte e tre le concezioni hanno in comune si possono riassumere nel fatto che:

«la giustizia riparativa costituisce un paradigma di giustizia nuovo che, almeno in prima approssima-

²⁴ PATRIZI 2019, 27.

zione, può dirsi orientato ad obiettivi del tutto peculiari [...], nel cui “fuoco” si collocano interessi ed istanze collegabili non soltanto all’autore del reato bensì ad un *target* più ampio di soggetti»²⁵;

inoltre, la giustizia riparativa impiega principalmente tecniche proprie di intervento, come la mediazione ma si serve anche di tecniche utilizzate nel diritto penale retributivo come la restituzione, il risarcimento ecc. E infine, la giustizia riparativa promuove in primo luogo la riconciliazione tra le parti in conflitto, e può così diventare un momento centrale per un più ampio processo di pacificazione sociale.

Questo *excursus* sulle fonti sovranazionali permette di arrivare alla definizione di giustizia riparativa contenuta nell’art. 42 del d.lgs. 150/2022 che descrive questa pratica come

«ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»²⁶.

Un primo elemento rilevante di tale definizione, che caratterizza anche la normativa sovranazionale, consiste nell’utilizzo del *person first language*²⁷ anche se solo in relazione a una delle due figure che vengono in rilievo: l’autore dell’offesa. In questo modo, il legislatore italiano compie la scelta di parlare di “offesa” e non di reato, sotto il profilo sostanziale, e sotto quello procedurale, consente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale²⁸. Viene invece conservato il termine vittima piuttosto che impiegare locuzioni come “survivor” o “persona che subisce un pregiudizio a seguito di un reato”.

Un secondo elemento di interesse riguarda l’assenza totale di coercitività di questo insieme di istituti e questo permette di notare una differenza che conferma la ricostruzione in negativo che si è tentato di dare sopra: «mentre il diritto penale si configura come sistema di diritto pubblico massimamente coercitivo, sanzionatorio, valutativo e stigmatizzante, la giustizia riparativa si caratterizza per l’assenza di coercitività, la mancanza di un apparato sanzionatorio, la non valutatività astratta dei comportamenti e la mancanza di effetti stigmatizzanti»²⁹.

3. Vittima e comunità nella restorative justice

Le pratiche di giustizia riparativa insegnano ad avere un determinato e specifico atteggiamento nel momento in cui si analizzano le diverse versioni di una vicenda penale. Questo atteggiamento, da un lato, comprende l’accoglienza di tutte le persone coinvolte, incluse quelle che hanno commesso gravi reati, in uno spazio sicuro e confortevole. Dall’altro lato, prevede un profondo rispetto per la dignità di ogni persona coinvolta, sia autore che vittima.

²⁵ MANNOZZI 2003, 94.

²⁶ Per un commento a questa definizione e alle successive di vittima, autore dell’offesa e comunità si vedano i recenti contributi di CERETTI et al. 2024; BOUCHARD, FIORENTIN 2024; BONINI 2024.

²⁷ Il *person first language* (PFL) nella giustizia riparativa si riferisce a un approccio linguistico che pone l’accento sull’individualità delle persone coinvolte, piuttosto che sulla loro condizione o sul loro ruolo nell’evento. L’autore del reato o reo viene preferibilmente chiamato “persona indicata come autore dell’offesa” e la vittima come “persona sopravvissuta o persona danneggiata”. Questo approccio è spesso utilizzato per sottolineare il rispetto e la dignità degli individui, evitando di ridurli alla loro condizione o azione passata. In contesti di giustizia riparativa, l’uso del PFL può aiutare a mantenere un’atmosfera di rispetto reciproco e umanizzazione, fondamentali per il processo di riparazione stesso.

²⁸ BONINI 2022, 732.

²⁹ MANNOZZI 2024, 71.

Per fare chiarezza su chi sono questi soggetti possiamo fare riferimento all'art. 42 del d.lgs. 150/2022 nel quale è definita vittima «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona»³⁰ e autore dell'offesa

«1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l'imputato; 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato».

Gli autori e le vittime vengono trattati con una certa gentilezza e anche con compassione, senza tuttavia giustificare le azioni commesse. Il rispetto, il riconoscimento e la protezione della dignità, della vita e della sicurezza delle persone offese sono criteri orientativi raccomandati dalle fonti internazionali per gli interventi di sostegno alle vittime. Queste disposizioni sottolineano che la vittima è prima di tutto una persona che ha subito un grave dolore e che ha bisogno di solidarietà³¹.

Se si impiegasse su larga scala la giustizia riparativa per la risoluzione di conflitti si otterrebbe come beneficio primario quello di rimettere al centro la vittima, che si troverà nella condizione di poter «esprimere i propri punti di vista e stati d'animo, nonché di poter beneficiare, nel caso in cui si giunga a una conciliazione con il reo, di una riparazione, vuoi anche solo simbolica per il torto subito»³². La mediazione penale può essere considerata una scelta ideale per proteggere la vittima, in quanto essa è vista come parte attiva e non solo difensore dei propri interessi civili, come accade nel processo penale ordinario. Ciò comporta un ridotto rischio di vittimizzazione secondaria durante il processo, specialmente se il personale coinvolto è adeguatamente formato.

«Orbene, in relazione alla vittima del reato, la mediazione può fungere sia da strumento di tutela ex post grazie al ruolo da protagonista assegnatole nella definizione dei conflitti sia da strumento di tutela ex ante in ragione delle importanti informazioni acquisibili durante lo svolgimento degli incontri di mediazione ed utilizzabili per finalità preventive»³³.

La *restorative justice* presenta anche vantaggi per il reo, che attraverso il dialogo con la vittima e il mediatore può rendersi conto del danno arrecato alla vittima e alla comunità nel suo complesso, e se possibile, tentare di riparare il danno causato. Tale processo di responsabilizzazione può portare a un riconoscimento reciproco tra le parti, che è un presupposto importante per la riconciliazione.

Tuttavia, è importante sottolineare che questi vantaggi dipendono dalla volontarietà delle parti nell'accedere alla giustizia riparativa. Senza la loro partecipazione libera da ogni condizionamento, si corre il rischio di riproporre pregiudizi e inconvenienti che questo modello cerca di evitare, come la vittimizzazione secondaria o effetti desocializzanti sul reo.

³⁰ «La scelta, anzitutto, di denominare vittima l'offeso dal reato di cui si fornisce una espressa definizione (art. 1 comma 18 lett. b): l'impiego senza esitazione di una terminologia estranea a quella in uso nel tradizionale lessico giuridico, insieme con la sua collocazione sistematica ne palesano la specifica funzionalità alle cadenze dialogiche della giustizia riparativa. Ma, soprattutto, svelano il peculiare e differente orizzonte ideologico in cui è maturata la nuova preoccupazione per la vittima di reato. Non più soggetto da strumentalizzare in vista di enfatizzate generali istanze securitarie, ma anzi persona meritevole di cura nel suo individuale diritto alla riparazione delle lacerazioni provocate dal reato mediante il superamento del conflitto con chi ne risulta autore: dalla vendetta/rivalsa alla conciliazione, in altre parole» PRESUTTI 2022.

³¹ MAZZUCCATO 2014.

³² VENTUROLI 2015, 307.

³³ REGGIO 2010.

Inoltre, la giustizia riparativa può estendere il concetto di vittima per includere l'intera comunità. In un certo senso, il concetto di comunità è aperto a definizioni e deve essere affrontato con cautela poiché può presentare profili di problematicità³⁴. La scelta presa nel d.lgs. 150/2022 è stata quella di definire la comunità

«familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali»³⁵.

La mobilitazione della comunità inizia con l'identificazione degli individui e dei gruppi che sono coinvolti nei conflitti e che nella comunità sono in grado di partecipare alla loro risoluzione. È possibile quindi affermare che la comunità riveste un ruolo fondamentale, non solo in quanto potenziale vittima del reato e destinataria degli interventi riparatori, ma anche, e soprattutto, come attore sociale nel promuovere la riparazione del danno e la risocializzazione del reo³⁶. Una comprensione dei bisogni della comunità, nonché delle sue risorse e capacità, fornirà una componente fondamentale per questo processo. In alcuni casi, ciò può portare alla consapevolezza che le comunità più bisognose di guarigione sono anche quelle meno in grado di mobilitarsi con successo e di partecipare pienamente ai processi riparatori basati sulla comunità: «restorative justice requires successful communities»³⁷, ma spesso le collettività coinvolte sono quelle «which are themselves already challenged by poverty, unemployment, social exclusion, alienation and criminality»³⁸. Se vengono individuate correttamente le persone colpite dall'offesa o altrimenti interessate all'esito del processo riparativo e i mass-media effettuano un corretto lavoro informativo sui progressi positivi dell'attività riconciliativa, quello che si crea è l'opportunità di trasformare il rapporto tra governo, sistema di giustizia penale e comunità. La comunità assume un ruolo attivo nel rispondere alle questioni di criminalità e conflitto e, così facendo, le capacità di risoluzione dei problemi e di controllo sociale informale, così come la coesione sociale di quella comunità, vengono rafforzate. Tuttavia, non si può sempre presumere che le pratiche di giustizia riparativa avranno necessariamente un effetto di risanamento e trasformazione, indipendentemente dalla situazione in cui si trova una comunità. In alcuni casi, le tensioni sociali esistenti, le disuguaglianze e varie forme di esclusione e discriminazione possono essere esacerbate anziché alleviate dall'introduzione di un programma di giustizia partecipativa. Questa possibilità dovrebbe essere presa in considerazione durante la progettazione e l'attuazione di un nuovo programma. Il coinvolgimento della comunità può implicare il raggiungimento di quegli obiettivi che vengono definiti eso-sistematici, cioè quelli

³⁴ In primo luogo, la definizione di comunità può variare ampiamente a seconda del contesto e delle persone coinvolte. Una definizione base proposta da PAVLICH vede la comunità come «ambiti collettivi spontanei e volontari che costituiscono le fondamenta della società civile» (2005, 97). Ciò significa che le aspettative e le norme all'interno di una comunità possono essere molto diverse da quelle di un'altra comunità. In secondo luogo, secondo l'analisi postmodernista, il concetto di comunità può essere associato all'esclusione e al rafforzamento di confini identitari, potenzialmente generando conflitti e ineguaglianze. Questo mette in discussione l'idea di una comunità consensuale e inclusiva (PAVLICH 2001). In terzo luogo, le comunità sono profondamente influenzate dalla politica, dalla cultura e dalla storia del luogo in cui si trovano. Ciò può portare a divisioni etniche o di classe all'interno del gruppo, o a una maggiore polarizzazione tra comunità diverse. Infine, il concetto di comunità può essere problematico perché può portare a una mentalità di gruppo e ad un atteggiamento di rifiuto nei confronti di persone o idee che non sono considerate parte della comunità. Le critiche più radicali sottolineano che la giustizia riparativa potrebbe finire per ghettizzare, limitare ed escludere gli individui anziché reintegrarli, trasformando la comunità in un'entità che perpetua divisioni e discriminazioni.

³⁵ Art. 45 c. 1 lett c) d.lgs. 150/2022.

³⁶ MANNOZZI 2017, 93.

³⁷ DICKSON-GILMORE, LA PRAIRIE 2005, 10.

³⁸ UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME VIENNA 2020, 98.

che «prendono in carico soprattutto interessi *esterni* al funzionamento del sistema penale nelle sue articolazioni strutturali, anche se comunque collegati alle “aspirazioni” [...] del sistema penale nel suo complesso, riconducibili essenzialmente al contenimento della devianza e degli effetti dannosi della criminalità»³⁹. Innanzitutto, i programmi di giustizia riparativa che coinvolgono le comunità possono essere utili a orientare le condotte attraverso il rafforzamento degli *standards* morali collettivi; la condizione perché questo accada è che sia il processo di riparazione che i suoi esiti vengano portati a conoscenza della comunità. In seconda battuta, i programmi di giustizia riparativa che coinvolgono la comunità possono essere utili a ridurre il senso di allarme sociale. Infatti,

«Si ritiene che la percezione collettiva di sicurezza [...] debba essere controbilanciata da un segnale dello Stato che induca i cittadini a ritenere che il comportamento violento è contrario all'ordinamento e che contro di esso si attiverà la risposta istituzionale. Ma [...] la risposta istituzionale spesso non riesce a soddisfare il bisogno collettivo di sicurezza sollecitato soprattutto dalla *reiterazione* dei comportamenti delittuosi, anche se questi ultimi non presentano una particolare gravità oggettiva. Assicurare alla comunità il potere di gestire almeno in parte i conflitti che si verificano al suo interno significa dunque restituire alla comunità la capacità di recuperare il controllo su determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione di sicurezza dei consociati o sulle loro abitudini di vita»⁴⁰.

In generale, l'uso della giustizia riparativa ha effetti positivi sulla funzione della pena e sulla concezione del diritto penale. Viene valorizzata la prevenzione a contenuto pedagogico consensuale, che orienta i comportamenti e aumenta la fiducia verso l'apparato statale. Inoltre, tale pratica promuove la prevenzione speciale positiva, poiché mira a far acquisire al reo i valori sociali condivisi e a incoraggiarlo a compiere condotte riparatorie. La risocializzazione non richiede necessariamente una pena che terapeutamente risocializzi, ma piuttosto un intervento punitivo che implichi il minor sacrificio possibile dei diritti essenziali all'inserimento sociale dell'individuo e che assuma modalità significative sotto il profilo dei valori di solidarietà sociale.

La giustizia riparativa - e in particolare la mediazione penale - può essere un utile strumento per prevenire la criminalità e la vittimizzazione. Grazie alla partecipazione della comunità nella risoluzione dei conflitti attraverso il mediatore e le attività che il reo deve svolgere, possono essere identificate le cause della criminalità e i fattori di rischio per la vittimizzazione. Ciò può consentire di adottare politiche preventive e sociali per agire sui fattori di rischio criminogeni e aumentare il senso di legalità. Inoltre, la mediazione penale può contribuire a controllare il senso di insicurezza percepito dai cittadini e rimuovere i pregiudizi che sono alla base dell'allarme sociale attraverso l'incontro tra reo e vittima.

In particolare, l'approccio *transformative* sottolinea il ruolo delle dinamiche socio-culturali nella manifestazione del crimine e l'importanza di considerare il tessuto sociale in cui il reato è stato commesso. Tuttavia, c'è il rischio di trascurare le responsabilità personali e la gravità delle lesioni subite dalle vittime se si dà troppa importanza alle cause strutturali del conflitto. La *restoration* dovrebbe essere considerata come la riparazione del danno subito dalla vittima e la ricostruzione di un tessuto di relazioni stabili e durature. Se la ricerca delle cause strutturali del conflitto porta a considerare l'organizzazione sociale come la fonte del conflitto, può essere pericoloso attribuire alla corretta configurazione dei rapporti interpersonali il compito di prevenire i conflitti sociali. L'approccio trasformativo può confondere i confini tra la reazione penale e l'azione sociale e attribuire alla risposta sanzionatoria scopi che vanno oltre l'ambito giuridico e morale. La *restorative justice* nella variante trasformativa cerca di contrastare l'eccessiva invasi-

³⁹ MANNOZZI 2003, 102.

⁴⁰ MANNOZZI 2003, 111.

vità della giustizia penale statale attraverso l'ipotesi di un sistema di controllo sociale diffuso ma incerto nei propri confini e nei rapporti con gli strumenti del diritto penale⁴¹.

Tuttavia, è da riconoscere che «le persone sono più felici, più cooperative e più produttive, e hanno più probabilità di fare cambiamenti positivi quando chi è in posizioni di autorità fa le cose *con* loro, piuttosto che *a* loro o *per* loro»⁴². È utile allora tentare di rendere meno incerti questi confini con gli strumenti di diritto penale al fine di impiegare davvero una giustizia capace di realizzare le potenzialità che si possono riscontrare nelle vittime, negli autori di reati e nelle comunità, per non perderle. Questa attenzione ha un legame con l'espressione “giustizia che cura”, che è adottata quale proposta definitoria della *restorative justice* da Daniel W. Van Ness e Karen Heetderks Strong⁴³. La giustizia che cura non solo pone attenzione ai diritti umani e alla persona, ma è anche sensibile ai bisogni delle vittime e consapevole delle potenzialità dell'autore del reato. Infatti, quest'ultimo non può essere ridotto a un singolo atto o alla molteplicità dei propri gesti, anche se violenti. Inoltre, la giustizia riparativa scommette sul futuro delle persone partendo dai conflitti traumatici che spesso portano a sentimenti di fragilità, vulnerabilità, paura, vergogna, solitudine e perdita di fiducia. Questa giustizia cerca di formulare risposte costruttive a eventi distruttivi o irreparabili, come i reati⁴⁴, «non rappresenta un mero insieme di strumenti “da aggiungere” alla macchina della giustizia penale, ma offre una prospettiva critica sullo stesso concetto di giustizia nei nostri stati costituzionali, mettendo in discussione le distinzioni tradizionali fra gli ambiti giuridici e aprendo a processi partecipativi», e questo è un valore da preservare⁴⁵.

È tuttavia da segnalare che già all'inizio degli anni Duemila, criminologi e sociologi hanno iniziato a esaminare criticamente alcuni aspetti delle applicazioni della giustizia riparativa, notando come spesso la vittima, pur teoricamente centrale, venga marginalizzata. Numerosi studi⁴⁶ hanno evidenziato come le vittime siano talvolta spinte a partecipare a programmi di mediazione o a *circles* più per favorire una rapida risoluzione per l'autore del reato che per rispondere a reali esigenze di riparazione. Inoltre, la giustizia riparativa sembra aver perso la sua carica critica⁴⁷ verso il sistema penale, tendendo invece a adattarsi alle sue esigenze. Secondo studiosi come Pali e Maglione⁴⁸, questa deriva si riflette in un crescente standard professionale che rende il mediatore una figura specializzata, selezionata in base a esperienze professionali e competenze formali. Questo processo di professionalizzazione, pur garantendo una maggiore qualità del servizio, lo lega più strettamente alle dinamiche penali, influenzandone anche la misurabilità. Infatti, le attività di giustizia riparativa vengono valutate soprattutto in funzione della concessione di benefici processuali all'autore del reato, non tanto sulla base della soddisfazione della vittima.

A livello normativo, esistono anche delle “salvaguardie” sia per la vittima sia per l'autore del reato, per evitare rispettivamente la vittimizzazione secondaria e l'uso delle dichiarazioni rilasciate durante la mediazione contro l'imputato. Tuttavia, la giustizia riparativa sembra oggi configurarsi come una pratica complementare alla giustizia penale, perdendo in parte la sua funzione di critica sociale. Secondo Pali e Maglione, si assiste a una idealizzazione della comunità come uno spazio neutrale e “performativo”, che però non considera l'agenzia e le limitazioni strutturali di individui e gruppi svantaggiati.

⁴¹ REGGIO 2010, 166 s.

⁴² WACHTEL 2013.

⁴³ VAN NESS, HEETDERKS STRONG 1997, 32.

⁴⁴ MANNOZZI 2019, 131.

⁴⁵ FODDAI et al. 2022, 132.

⁴⁶ LAW COMMISSION OF CANADA 2003.

⁴⁷ Sulla necessità di una riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale si vedano in particolare i contributi di EUSEBI 1983; 1990; 1997; 2002; 2006; 2012.

⁴⁸ PALI 2021.

4. Il paradosso. Vittima e comunità nel paradigma securitario

Secondo quanto illustrato nel Manuale sui programmi di giustizia riparativa delle Nazioni Unite del 2020, la *restorative justice* non è solo una pratica o un processo specifico, ma soprattutto consiste nell'adesione a un ampio insieme di valori che fornisce una base comune per la partecipazione delle parti nel rispondere a un reato e alle sue conseguenze. Questi principi includono: verità, correttezza, sicurezza fisica ed emotiva dei partecipanti, inclusione, responsabilizzazione delle parti, salvaguardia dei diritti delle vittime e degli autori del reato, solidarietà, rispetto e riconoscimento della dignità per tutti i partecipanti, volontarietà nella partecipazione e trasparenza del processo e dei suoi risultati⁴⁹. La *restorative Justice* «vuole mantenere stretto il legame fra la risposta al reato e il danno concreto che questo ha manifestato, non attraverso criteri formali, bensì facendo della sanzione il tentativo di porre rimedio all'insieme complesso di esiti lesivi cagionati dal reato»⁵⁰. Secondo Ilse Carolina Torres Ortega la giustizia riparativa, per come descritta fino ad ora, può essere una risposta efficace al diritto penale liberale contemporaneo che presenta una serie di caratteristiche problematiche quali:

«(1) se ha construido desde la única asunción del desbalance de poder entre el Estado y el sujeto activo del delito; (2) ha instaurado de facto un enfoque retribucionista de la pena; (3) ha privilegiado una desconexión entre el actor y sus actos, descontextualizado la noción de agencia; o que (4) ha facilitado que múltiples prejuicios y sesgos se encubran bajo la aparente neutralidad de la legalidad (la selectividad de la criminalidad)»⁵¹.

Il modello trasformativo, in particolare, è quello che potrebbe opporsi al modello esclusivo di politica criminale che è caratterizzato dal

«negare progressivamente alla criminalità la dimensione stessa di “questione”: nulla di problematico, quindi, che debba essere studiato, capito ed eventualmente risolto aggredendone le cause. Non esiste infatti alterità possibile alla normalità del presente disordine sociale. Accettato aprioristicamente quest'ultimo, la criminalità è solo un inevitabile costo sociale che va... combattuto “militarmente”»⁵².

Tale modello esclusivo ha preso le mosse da un processo di cambiamento

«sul piano politico generale, dal modello costituzionale – di derivazione europea continentale – dello stato sociale e democratico di diritto ad un modello globale che definirei di governance “multilivello” neoliberista, oligarchico-populistica e securitaria»⁵³

in cui l'insicurezza da cui il diritto penale cerca di proteggerci, nella realtà non è quella generata dalla commissione di reati (quelli che creano maggior allarme sociale dalle statistiche sull'Italia emerge che sono diminuiti) ma è quella che ha a che fare «con la disoccupazione, la precarizzazione del lavoro, la crescita delle disuguaglianze: insomma, con una globalizzazione diretta dal capitale finanziario e assai mal gestita»⁵⁴. Si tratta dell'insicurezza che Bauman chiama *Unsicherheit*:

⁴⁹ Per una definizione dei singoli valori è possibile consultare, tra le altre fonti, DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA 2018.

⁵⁰ REGGIO 2010, 171.

⁵¹ TORRES ORTEGA 2022.

⁵² PAVARINI 2013, 12 s.

⁵³ CAVALIERE 2018, 125.

⁵⁴ PITCH 2019, 113 s.

«in gran parte un dato socialmente costruito, frutto di una rappresentazione diffusa della realtà che tende a oscurare la presenza dei legami di solidarietà sociale che uniscono gli individui»⁵⁵.

Come è noto, il rimaneggiamento delle politiche di matrice keynesiana e un consistente ridimensionamento della spesa sociale, anche quella destinata al sistema penitenziario, a partire dagli anni Settanta del Novecento a causa dell'aumento dei deficit statali ha determinato la cedevolezza del sistema di *Welfare State*. La crisi fiscale e la critica all'impostazione rieducativa e risocializzativa della pena detentiva hanno a partire dagli anni Ottanta del Novecento, dal lato del diritto penale, accentuato un orientamento repressivo e securitario⁵⁶ che si è tradotto in un progressivo abbandono della concezione di criminalità come questione sociale, in un corrispondente aumento dei tassi di incarcerazione e nel fiorire di filosofie penali fondate sull'idea non più di risocializzazione ma di neutralizzazione dei soggetti devianti. Conseguentemente, dal lato del diritto penitenziario, ha acquisito sempre più valore la funzione di difesa sociale della pena detentiva e il ridimensionamento degli investimenti nel *welfare* penitenziario ha determinato l'inasprimento delle condizioni detentive di una popolazione carceraria in forte aumento.

Il risultato di questi cambiamenti si sostanzia in un progressivo abbandono della concezione rieducativa in favore di una funzione incapacitante e retributiva della pena. Nonostante il carcere non sia riuscito ad assolvere alla funzione per cui era stato individuato come strumento di pena, non perde la sua posizione preminente nel novero delle pene, ma, anzi, acquisisce un primato tra esse⁵⁷. La pena detentiva, escludendo per un certo periodo il soggetto dallo spazio pubblico, diventa uno degli strumenti che ostacolano, come vere e proprie barriere fisiche, la commissione di nuovi reati⁵⁸.

«[S]icurezza richiama oggi protezione tutela esclusione di qualcosa o qualcuno, rimanda, nel contesto attuale, alla difesa dalla criminalità e dall'inciviltà»⁵⁹ e nel contesto europeo comprende non solo la concezione tipica degli Stati nazionali di "sicurezza" come «tutela dell'integrità fisica dei cittadini e come difesa delle loro proprietà nei confronti dell'attacco sferrato dalla criminalità comune»⁶⁰, ma anche sicurezza dei confini. Lo Stato, abdicando al suo ruolo di garante della sicurezza sociale, investe le proprie risorse in una politica di socializzazione dei rischi affinché questi siano accettabili;

«si assume che le variabili che incidono sulla ricorrenza di comportamenti criminali possono essere controllate non attraverso la gestione delle circostanze sociali o individuali della devianza, ma solo attraverso la delimitazione degli spazi di vita dei soggetti»⁶¹.

Questa politica criminale viene definita attuariale, poiché presuppone l'esistenza di «fattori di rischio distribuiti casualmente nell'ambito di una collettività, che non possono essere riferiti di-

⁵⁵ RE 2006, 157.

⁵⁶ Riguardo al paradigma securitario si vedano: BAUMAN 2000; 2008; BECK 2000; 2008(a); BECK U. 2008(b); CAMPESI 2009; CASTEL 2004; D'ANDREA et al. 2009; DAL LAGO 2003; DELUMEAU 1992; FOUCAULT 1977; 1994; 2005; GARLAND 2004; MANIERI 2013; MELOSSI 2001; PITCH 2006; RE 2004; 2010(a); 2010(b); ROBIN 2005; WACQUANT 2000; 2002; 2006; ZOLO 1999; 2002.

⁵⁷ Michel Foucault, intervistato da Foulek Ringelheim, afferma che «l'obiettivo del carcere-correzione, il carcere come strumento di riparazione all'errore commesso dall'individuo, non è stato raggiunto. L'effetto è stato invece contrario e la prigione ha piuttosto rinnovato i comportamenti di delinquenza. Quando l'effetto non coincide con il fine, si hanno parecchie possibilità: o si attua una riforma o si utilizzano questi effetti per un qualcosa che non era stato previsto all'inizio ma che può benissimo avere un senso e un'utilità. Questo qualcosa potremmo chiamarlo l'uso: così la prigione che non ha avuto effetti correttivi, è invece servita come meccanismo di eliminazione» (FOUCAULT 1990).

⁵⁸ Sul concetto di esclusione da un lato e, dall'altro, come faccia della stessa medaglia, di estrema visibilizzazione della violenza si vedano fra tutti GIRARD 1980 e COSTA 2009.

⁵⁹ PITCH 2001.

⁶⁰ RE 2006, 134.

⁶¹ SANTORO 2004, 121.

rettamente a singoli soggetti, se non in quanto questi ultimi rientrano in gruppi determinabili in base a un maggiore o minore tasso di rischiosità»⁶². Ai gruppi sociali caratterizzati da un alto rischio di criminalità difficilmente riducibile in tempi brevi, tuttavia non corrisponde un pericolo così grande per la società come viene narrato nel discorso pubblico. La paura diventa l'esperienza collettiva di una società divisa in due, della cui esistenza è colpevole l'*underclass*, «una sottoclasse sociale più o meno estesa, spesso connotata anche in termini etnici, cui è negato l'accesso legittimo alle risorse economiche e sociali disponibili e che viene rappresentata come pericolosa, percepita come una minaccia per la sicurezza sociale»⁶³, fisica e patrimoniale dei cittadini. L'*underclass* sarà oggetto di un controllo sociale pervasivo volto, non al disciplinamento, ma all'esclusione dalla partecipazione alla vita collettiva. Così la prigione torna a riempirsi di significato: uno strumento di controllo attraverso l'esclusione di chi, non essendo in grado di accedere al mercato, non può essere controllato attraverso i dispositivi di conformizzazione tipici del modello consumistico⁶⁴.

In tale contesto le parole “comunità”, “vittime”⁶⁵ e “autori del reato” acquisiscono nuovi significati, in quanto i soggetti che le incarnano cambiano. In un contesto di politiche attuariali, alta precarizzazione e forte senso di insicurezza, coloro che vivono nell'isolamento dovuto alla paura continueranno a cercare una comunità che sia immune da tale sentimento, mentre coloro che hanno il controllo dello spazio pubblico ostile continueranno a promettere loro questa forma di comunità. Tuttavia, le uniche comunità che le persone isolate possono sperare di costruire, e che gli amministratori dello spazio pubblico possono seriamente e responsabilmente offrire, sono quelle permeate di paura, sospetto e odio. Amicizia e solidarietà, un tempo considerati valori basilari della comunità, sono diventati troppo fragili, precari o inconsistenti per servire a tale scopo fondativo⁶⁶ e lasciano lo spazio a una frammentazione e a un'esclusione sempre più serrata di tutti quei soggetti che non sono in grado di conformarsi, secondo le regole del mercato. In relazione al concetto di “vittime”, invece: «Ci si definisce vittime o si viene definiti vittime sulla base di qualche torto o danno subito (e, in seguito, potenzialmente da subire) da parte di attori individuati o individuabili cui si imputa l'esclusiva responsabilità dei danni o torti»⁶⁷. La vittima come soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale⁶⁸, la quale risente, *primariamente o secondariamente*, della commissione del reato con sofferenza o con dolore⁶⁹, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso subisce un mutamento. Chi diventa vittima è in definitiva chi si trova nella *upper class*, messo in pericolo o danneggiato dai soggetti della *underclass*: lavora-

⁶² DE GIORGI 2000.

⁶³ SANTORO 2004, 132.

⁶⁴ Massimo Pavarini in proposito ha osservato come: «in una società diseguale, la pena realizza, all'estremo inferiore del *continuum* sociale, ciò che altre istituzioni realizzano nella zona media e superiore di esso, cioè differenziare lo *status* dei soggetti [...] le norme del diritto penale non solo si applicano selettivamente, rispecchiando i rapporti diseguali esistenti, ma il sistema delle pene esercita anche una funzione attiva di produzione riproduzione di disuguaglianza. L'applicazione selettiva delle pene legali, per la loro natura stigmatizzate nel processo di criminalizzazione, è un momento essenziale al mantenimento della scala verticale della società; incidendo infatti negativamente sugli *status* sociali degli individui, la sanzione penale agisce in modo da contrastare la mobilità sociale» (PAVARINI 1997).

⁶⁵ Per una contestualizzazione del concetto di vittima in tale prospettiva si vedano: BALDELLI, BOUCHARD 2003; CORNACCHIA 2012; 2013; GIGLIOLI 2014; GIOLO 2018; GULLOTTA 1976; VENTUROLI 2015; VIDA 2016; 2017.

⁶⁶ BAUMAN 2000, 33.

⁶⁷ PITCH 2022, 32.

⁶⁸ Si possono proporre sottodistinzioni basate sul grado di coinvolgimento della vittima nel reato o sul contributo criminogenico della vittima stessa, che hanno condotto alle note formalizzazioni di ruoli o di predisposizioni vittimologiche (vittime attive, passive, accidentali preferenziali, simboliche o favorevoli e, quelle più interessanti, vittime primarie e secondarie). Le vittime primarie «sono rappresentate dai soggetti, individuali o collettivi, contro i quali il reato viene commesso *direttamente* e che possono subire un danno fisico, psichico, o economico, danno che, a sua volta, può essere temporaneo (e perciò reversibile) oppure permanente», quelle secondarie «sono quelle che vengono solo indirettamente danneggiate dal reato», come ad esempio i familiari della vittima e anche i familiari del reo.

⁶⁹ VON HENTING 1962, 488.

tori precari, migranti, senza fissa dimora, tossicodipendenti e, in generale, tutte le persone che in quanto tali minacciano il decoro pubblico e/o si rendono responsabili principalmente di reati contro il patrimonio o di vendita di stupefacenti per fini di bisogno economico. Tuttavia, alcuni criminologi inglesi sostengono questo tipo di politica all'inizio degli anni Ottanta del Novecento, sulla base dell'idea che

«vittime di criminalità (di strada) e inciviltà sono i “poveri” piuttosto che i “ricchi”, ed essendo i poveri la loro *constituency*, la popolazione cui fanno riferimento, sono necessarie misure che li tutelino. Compare qui un elemento centrale dell'odierna questione della sicurezza: lo slittamento di attenzione dai “criminali” alle loro “vittime”. Non sono tanto i criminali a essere le figure dello sfruttamento e dell'oppressione (come, dicono i nuovi realisti, surrettiziamente indicato dalle criminologie critiche), quanto le loro vittime, altrettanto povere, sfruttate e oppresse due volte: dalle classi dominanti e dalla criminalità di strada»⁷⁰.

In questo periodo nascono movimenti organizzati primariamente in Germania, Olanda e Regno Unito a sostegno delle vittime di reato sia per offrire loro maggiore visibilità, sia per garantire una più efficace tutela nel processo penale. Tuttavia, non sempre le organizzazioni erano realmente a favore delle vittime. Anzi, in molti casi portavano avanti appelli assai poco garantisti promuovendo «più o meno velatamente, quelle istanze di mera difesa sociale proprie del conservatorismo più retrivo»⁷¹. Esistono infatti due tipi di approcci per il supporto alle vittime del crimine. Il primo è prevalente negli Stati Uniti⁷², ma presente anche in Europa, e si concentra sull'energico sostegno ai diritti delle vittime, spesso a scapito delle garanzie per l'imputato⁷³. Questo modello, chiamato “profilo anti-reo”, promuove principalmente interventi legislativi sulla sicurezza del territorio e richieste di inasprimento delle pene, compresa la pena di morte. Al contrario, il secondo approccio, implementato dalle “associazioni orientate al servizio”, si concentra soprattutto sul fornire supporto psicologico e assistenza alle vittime durante il processo di mediazione. L'intento è selezionare politiche che siano veramente orientate alla vittima, escludendo quelle strumentalizzabili per scopi politici di deterrenza e rafforzamento del sistema di vigilanza e repressione. Questo consentirà di capire come uno degli obiettivi principali di questi movimenti sia quello di modificare le regole sostanziali e processuali, al fine di creare una giustizia più vicina ai cittadini e per garantire alle vittime un ruolo più consapevole e partecipe nel processo⁷⁴.

Il secondo modello di associazioni, quelle orientate al servizio, è quello che più si avvicina all'idea che sottende la giustizia riparativa⁷⁵. In questa prospettiva, la vittima «ha un ruolo centrale nella ricerca di una risposta adeguata e non si riduce a mera occasione per l'attivarsi di una risposta punitiva organizzata e gestita dallo stato secondo finalità e modalità prestabilite e comunque estranee all'esigenza di rimediare al male che la vittima stessa ha subito»⁷⁶. Differentemente, il fatto che «la vittima non possa decidere sulla sua sorte e su quella del reo o sull'indennizzo e sulla pena e neppure sulle modalità con cui si conduce e si risolve il conflitto, è

⁷⁰ PITCH 2022, 12.

⁷¹ MANNOZZI 2003, 57.

⁷² Per una ricostruzione esaustiva dei movimenti a sostegno delle vittime negli Stati Uniti si veda BELOOF 2012.

⁷³ Sui modelli di supporto delle vittime caratterizzati da un'esasperata tutela astratta delle vittime e non dalla promozione di attività di sostegno positive si veda DAVIS et al. 1997.

⁷⁴ MANNOZZI 2003, 58 s.

⁷⁵ Esempi di queste associazioni, in ambito statunitense, possono essere Critical Resistance e INCITE! Women of Color Against Violence la cui genealogia e le cui pratiche di giustizia trasformativa sono descritte nel contributo di Re, *Violenza basata sul genere e “giustizia trasformativa”. Un'alternativa al sistema penale?*, pubblicato in *Legislazione Penale* nel 2024.

⁷⁶ REGGIO 2010, 171.

il punto cruciale del monopolio statale della violenza nella relazione tra il reo e la vittima»⁷⁷. Le diverse idee che sono state proposte per giustificare la punizione di un reato e il suo scopo finale sarebbero tutte accomunate dal fatto di risolvere il conflitto tra lo stato e l'individuo. Trattamento, riabilitazione e deterrenza sarebbero quindi obiettivi costruiti per riaffermare la potestà dello stato e l'ordine giuridico che essa rappresenta e protegge. «Se il processo penale rende esplicite la differenza e la separazione, la *restorative justice* vuole ad ogni passo mostrare la dimensione, anche fisica, della comunanza»⁷⁸.

La diversità nei modelli di giustizia riparativa, a cui si è fatto cenno all'inizio di questo contributo, riflette le diverse ragioni che ne hanno guidato lo sviluppo. Da un lato, la *restorative justice* si è sviluppata come risposta alla mancanza di coinvolgimento della vittima nel sistema giudiziario tradizionale, con l'obiettivo di garantire i suoi diritti e le sue libertà. D'altra parte, è stata stimolata dalla crisi del sistema penale e punitivo, con una riflessione sulla necessità di ripensare la punizione come mero atto di afflizione, senza affrontare il dolore della vittima. Nonostante queste diversità di basi giustificative, la giustizia riparativa minimizza il ricorso alla pena, cercando soluzioni che vanno oltre il punire attraverso meccanismi afflittivi e che ricostruiscano la relazione interrotta tra vittima, comunità e persona responsabile. Ciò avviene in una prospettiva inclusiva sotto due aspetti: in primo luogo, tutti i soggetti sono chiamati a partecipare, volontariamente, al processo partecipativo riparativo; in secondo luogo, autore del reato e vittima sono riaccolti nel tessuto sociale che, essendo parte attiva del percorso, contribuisce a scrivere una storia condivisa di quell'avvenimento.

⁷⁷ HASSEMER 2012, 235.

⁷⁸ MAZZUCCATO 2014.

Riferimenti bibliografici

- ALLEGREZZA S., BELLUTA H., GIALUZ M., LUPÁRIA L. 2012. *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli.
- ALLEGREZZA S. 2015. *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in LUPARIA L. (ed.), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'unione e buone pratiche nazionali*, Wolters Kluwer, 3 ss.
- BALDELLI A., BOUCHARD M. 2003. *Le vittime del reato nel processo penale*, Utet.
- BAUMAN Z. 2000. *La solitudine del cittadino globale*, Feltrinelli.
- BAUMAN Z. 2008. *Paura liquida*, Laterza.
- BAZEMORE G., SCHIFF M. 2001. *Restorative Community Justice: Repairing Harm and Transforming Communities*, Routledge.
- BECK U. 2008a. *Conditio humana. Il rischio nell'età globale*, Laterza.
- BECK U. 2008b. *La società (mondiale) del rischio e le insicurezze fabbricate*, in «Iride, Filosofia e discussione pubblica», 3, 511 ss.
- BECK U. 2000. *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci.
- BELOOF D.E. 2012. *Victims' rights: a documentary and reference guide*, Bloomsbury Publishing Plc.
- BIANCHI H. 1994. *Justice as Sanctuary: Toward a New System of Crime Control*, Indiana University Press.
- BONINI V. 2022. *Una riforma organica della giustizia riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee. Definizioni, principi e obiettivi*, SPANGHER G. (ed.), *La riforma Cartabia-2022*, Pacini Editore, 2022, 725 ss.
- BONINI V. 2024. *La giustizia riparativa: (D.lgs. n. 150/2022-D.lgs. n. 31/2024)*, Giappichelli.
- BOUCHARD M., MIEROLO G. 2005. *Offesa e riparazione, Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori.
- BOUCHARD M., FIORENTIN F. 2024. *La giustizia riparativa*, Giuffrè.
- BRAITHWAITE J. 1989. *Crime, Shame, and Reintegration*, Cambridge University Press.
- BRAITHWAITE J. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press.
- CAGOSSI M. 2012. *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, in ALLEGREZZA S., BELLUTA H., GIALUZ M., LUPÁRIA L. (eds.), *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli.
- CAMPESI G. 2009. *Rischio e sicurezza nella società globale. A proposito dell'ultimo libro di Ulrich Beck*, in «Studi sulla questione criminale», 2, 107 ss.
- CASTEL R. 2004. *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi.
- CATALANO E.M. 2014. *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29 Ue e nella giurisprudenza delle Corti Europee*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 4, 1789 ss.
- CAVALIERE A. 2018. *Neoliberalismo e politica criminale repressiva*, in «Costituzionalismo.it», 1.
- CERETTI A., DI CIÒ F. 2000. *Giustizia riparativa e mediazione penale a Milano. Un'indagine quantitativa e qualitativa*, in «Rassegna Penitenziaria e criminologica», 3, 99 ss.
- CERETTI A., DI CIÒ F., MANNOZZI G. 2001. *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze pratiche a confronto*, in SCAPARRO F. (ed.) 2001. *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, 307 ss.
- CERETTI A., MANNOZZI G., MAZZUCCATO C. 2024. *Vol. 4: La disciplina organica della giustizia riparativa*, Giappichelli.

- CHRISTIE N. 1977. *Conflicts as property*, in «The British Journal of Criminology», 17, 1, 1 ss. (trad. it. *I conflitti come proprietà*, Archivio Primo Moroni).
- CHRISTIE N. 1993. *Crime Control as Industry: Towards Gulags, Western Style*, Routledge.
- CORNACCHIA L. 2012. *La vittima nel diritto penale contemporaneo tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, Aracne.
- CORNACCHIA L. 2013, *Vittima e giustizia criminale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1788 ss.
- COSTA P. 2009. *La modernità penale fra secolarizzazione e permanenza del “sacro”*, in CANESTRARI S., STORTONI L. (ed.), *Valori e secolarizzazione nel diritto penale*, Bononia University Press.
- D’ANDREA D., LO RUSSO M., ZOLO D. 2009. *Conditio humana. Il rischio nell’età globale di Ulrich Beck*, in «Iride», 3, 691 ss.
- DAL LAGO A. 2003. *Polizia globale. Guerra e conflitti dopo l’11 settembre*, Ombre corte, Verona.
- DAVIS R., LURIGIO A., SKOGAN W. 1997. *Victims of Crime*, Sage.
- DE GIORGI A. 2000. *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, DeriveApprodi.
- DELUMEAU J. 1992. *Rassicurare e proteggere*, Rizzoli.
- DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA 2018. *Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters*, Justice Canada.
- DESHAWN R. 2021, *Restorative Justice: History, Defining and Practices*, Kindle edition.
- DICKSON-GILMORE J., LA PRAIRIE C. 2005. *Will the Circle be Unbroken? Aboriginal Communities, Restorative Justice, and the Challenge of Conflict and Change*, University of Toronto Press.
- DONINI M. 2015. M. *Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in «Diritto Penale Contemporaneo», 2, 236 ss.
- DUFF R.A. 2002. *Restoration and Retribution*, in *Restorative Justice and Law*, in WALGRAVE L. (ed.), *Restorative Justice and the Law*, Willan Publishing, 82 ss.
- EUSEBI L. 1983. *La “nuova” retribuzione*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 914 ss.
- EUSEBI L. 1990. *La pena “in crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Morcelliana.
- EUSEBI L. 1997. *Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 813 ss.
- EUSEBI L. 2002. *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 76 ss.
- EUSEBI L. 2006. *Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1157 ss.
- EUSEBI L. 2012. *La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale*, in «Antigone: quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario», 7, 2.
- EUSEBI L. 2015. *Una giustizia diversa. Il modello ripartivo e la questione criminale*, Vita e Pensiero.
- FODDAI M.A., MASIA M., POZZOLO S. 2022. *Introduzione*, in «Ragion Pratica», 1, 131 ss.
- FOUCAULT M. 1977. *La sécurité et l’Etat*, ora in ID., *Dits et Ecrits*, DEFERT D., EWALD F. (eds), Gallimard, 1994, vol. III, texte n. 213.
- FOUCAULT M. 1990. *Cosa vuol dire punire*, Rivista Volontà.
- FOUCAULT M. 1994. *Poteri e strategie. L’assoggettamento dei corpi e l’elemento sfuggente*, Mimesis.
- FOUCAULT M. 2005. *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France. 1977-1978*, Feltrinelli.

- MANNOZZI G., LODIGIANI G.A. (eds.) 2017. *Giustizia riparativa Formanti, parole e metodi*, Giappichelli.
- GARLAND D. 2004. *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore.
- GIGLIOLI D. 2014. *Critica della vittima. Un esperimento con l'etica*, Nottetempo.
- GIOLO O. 2018. *La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*, in GIOLO O., PASTORE B. (eds.), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, 253 ss.
- GIRARD R. 1980. *La violenza e il sacro*, Adelphi.
- GULLOTTA G. 1976. *La vittima*, Giuffrè.
- HASSEMER W. 2012. *Perché punire è necessario*, il Mulino.
- JOHNSSTONE G., VAN NESS D.W. 2007. *The Meaning of Restorative Justice*, in *Handbook of Restorative Justice*, VAN NESS D.W., JOHNSTONE G. (eds.), Cullompton-Portland, 5-23.
- JOHNSSTONE G., VAN NESS D. (eds.) 2007. *The Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing.
- LAW COMMISSION OF CANADA 2003. *Transforming Relationships Through Participative Justice*, Department of Public Works and Government Services.
- LORENZETTI A. 2018. *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali: alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Franco Angeli.
- LUPARIA L. (ed.) 2015. *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Wolters Kluwer, 100 ss.
- MANCONI L., TORRENTE G. 2015. *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci.
- MANIERI M. 2013. *Si fa presto a dire "sicurezza". Analisi di un oggetto culturale*, in «Etnografia e ricerca qualitativa», 2.
- MANNOZZI G. 2001. *Problemi e Prospettive della Giustizia Riparativa alla luce della Dichiarazione di Vienna*, in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 28 ss.
- MANNOZZI G. 2003. *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè editore.
- MANNOZZI G. 2017. *Giustizia riparativa* (voce), in *Annali Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, 465 ss.
- MANNOZZI G. 2019. *Le potenzialità della giustizia riparativa*, in PATRIZI P. (ed.), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci.
- MANNOZZI G. 2024. *Definizioni, principi generali, obiettivi e ambito di applicazione della giustizia riparativa*, CERETTI A., MANNOZZI G., MAZZUCCATO C. (eds.), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, Giappichelli, 59 ss.
- MANNOZZI G., LODIGIANI G.A. 2015. *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino.
- MARSHALL T. 1999. *Restorative Justice: An Overview*, Home Office.
- MARSHALL T.F. 1996. *The Evolution of Restorative Justice in Britain*, in «European Journal on Criminal Policy and Research», 21 ss.
- MARSHALL T.F. 1999. *Restorative Justice: An Overview*, Home Office.
- MASSARO P. 2012. *Dalla punizione alla riparazione. La promessa della restorative justice*, Franco Angeli.
- MATHIESEN T. 1996. *Perché il carcere?*, Gruppo Abele (or. ed. MATHIESEN T. 2016, *The politics of abolition revisited*, Routledge).

- MATHIESEN T. 2016. *The politics of Abolition Revisited*, Routledge.
- MAZZUCATO C. 2005, *Consenso alle norme e prevenzione dei reati. Studi sul sistema sanzionatorio penale*, Aracne.
- MAZZUCATO C. 2014. *Dove la giustizia torna a essere una virtù*, in http://www.antonioacasella.eu/archiva/Mazzucato_2014.htm.
- MCCOLD P. 1998. *Restorative Justice – Variations on a Theme*, conference paper.
- MELOSSI D. 2001. *Stati forti e definiti della coscienza collettiva e l'idea di una "responsabilità condivisa"*, in «Iride», xxxii, 14, 67 ss.
- MORINEAU J. 2000. *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli.
- PALI B., MAGLIONE G. 2021. *Discursive Representations of Restorative Justice in International Policies*, «European Journal of Criminology», 20, 2, 507 ss.
- PASTORE B. 2012. *Giustizia*, in POMARICI U. (ed.), *Atlante di filosofia del diritto vol.1*, Giappichelli, 259 ss.
- PATRIZI P. 2019. *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci.
- PAVARINI M. 1997. *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in ROMANO R., VIVANTI C. (eds.), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi.
- PAVARINI M. 2014. *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press.
- PAVLICH G. 2001. *The Force of Community*, in STRANG H., BRAITHWAITE J.(eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 56 ss.
- PAVLICH G. 2005. *Governing Paradoxes of Restorative Justice*, Glasshouse Press.
- PITCH T. 2001. *Sono possibili politiche democratiche per la sicurezza?*, in «Rassegna Italiana di Sociologia», 1, 137 ss.
- PITCH T. 2006. *La società della prevenzione*, Carocci.
- PITCH T. 2022. *Il malinteso della vittima*, Gruppo Abele.
- PITCH T., PUGIOTTO A. 2019. *L'odierno protagonismo della vittima. Un dialogo tra Tamar Pitch e Andrea Pugiotto*, in «Studi sulla questione criminale», 3, III ss.
- PRESUTTI A. 2022. *Porte aperte al paradigma riparativo nella l. 27 settembre 2021, n. 134 di riforma della giustizia penale*, in «sistemapenale.it».
- RE L. 2004. *Panopticon e disciplina: possono ancora servire?*, in SANTORO E. (ed.), *Carcere e società liberale*, Giappichelli, 346 ss.
- RE L. 2006. *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza.
- RE L. 2010a. *Politica moderna e insicurezza contemporanea: la domanda di protezione nelle società liberali*, in «Studi sulla questione criminale», 3, 25 ss.
- RE L. 2010b. *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza.
- RE L. 2024. *Violenza basata sul genere e "giustizia trasformativa". Un'alternativa al sistema penale?*, in «Legislazione Penale», 3, 488 ss.
- REGGIO F. 2010. *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Franco Angeli.
- ROBIN C. 2005. *Paura. La politica del dominio*, Università Bocconi Editore.
- ROSSI G. 2015, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in «Archivio Penale», 2, 508 ss.
- SANTORO E. 2004. *Carcere e società liberale*, Giappichelli.

- TORRES ORTEGA I.C. 2022, *La justicia restaurativa y los fundamentos del Derecho penal*, in «Ragion pratica», 58, 133 ss.
- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. 2020. *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition*, Criminal Justice Handbook Series.
- VAN NESS D.W., STRONG K.H. 2006. *Restoring Justice. An introduction to restorative justice*, Routledge.
- VAN NESS D.W., STRONG K.H., 1997. *Restoring Justice*, Anderson Publishing.
- VENTUROLI M. 2015. *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Jovene.
- VIDA S. 2016. *Identità precarie. Il soggetto neoliberale tra incertezza, governamentalità e violenza*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 479 ss.
- VIDA S. 2017. *Postcapitalismo e neoliberismo: il presente e il futuro della crisi*, in «Ragion pratica», 2, 299 ss.
- VON HENTING H., 1962. *Das Vebrechen*, II, Springer.
- WACHTEL T., 2013. *Dreaming of a New Reality: How Restorative Practices Reduce Crime and Violence, Improve Relationships and Strengthen Civil Society*, The Piper's Press.
- WACQUANT L. 2000. *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli.
- WACQUANT L. 2002. *Simbiosi mortale. Neoliberalismo e politica penale*, Ombre corte.
- WACQUANT L. 2006. *Punire I poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, DeriveApprodi.
- WALGRAVE L. (ed.) 2002. *Restorative Justice and the Law*, Willan Publishing.
- WALGRAVE L. 2008. *Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship*, Routledge.
- ZEHR H. 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press.
- ZEHR H. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books.
- ZICCONI P., CERETTI A., ZUPPI M.M. 2021. *Verso Ninive. Conversazioni su pena, speranza, giustizia riparativa*, Rubbettino editore.
- ZOLO D. 1999. *La strategia della cittadinanza*, in ZOLO D. (ed.), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, 3 ss.
- ZOLO D. 2002. *Teoria e critica dello Stato di diritto*, in COSTA P., ZOLO D. (eds.), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Feltrinelli, 17 ss.